



La SICUREZZA nella SCUOLA

PREVENZIONE: dai banchi di scuola alla vita

La “scuola” può e deve diventare il luogo primo e prioritario in cui si insegna e si attua la “prevenzione”.

PREVENZIONE

insieme di disposizioni o misure con cui gli allievi, gli insegnanti, i bidelli, i presidi, e ogni altro preposto, vivono le varie attività disciplinari, interdisciplinari e gestionali per evitare o ridurre i rischi professionali nel rispetto della salute e della sicurezza di tutti.




Il D.Lgs. 81/08 implementa il sistema legislativo Italiano nel processo globale di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

FINALITA' (art. 1 c. 1)

Garantire l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

Legislazione "campo di applicazione"



Art.3 comma 1

tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

Art.3 comma 2

Nei riguardi [...] delle università, [...], negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado [...] le disposizioni del decreto sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati [...] dai Ministri competenti.

Sicurezza a Scuola SCADENZE E PROROGHE

Dopo varie proroghe concesse agli enti proprietari degli immobili per l'adeguamento degli edifici scolastici è oggi in vigore la scadenza fissata dalla Legge del 27 dicembre 2006, n. 296

Per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma, le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque **non successivo al 31 dicembre 2009**, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo denominato «patto per la sicurezza» tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.

Sicurezza a Scuola SCADENZE

Legge 265 del 3 agosto 1999

Per i dirigenti scolastici

entro il 31 dicembre 2000:

obblighi a carattere organizzativo:

individuazione dei rischi e documento di valutazione dei rischi, nomina di RSPP, eventuale designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, eventuale nomina del medico competente, procedure di emergenza e pronto soccorso, informazione e formazione.

D.Lgs. 81/08: SOGGETTI

- ◆ **Datore di lavoro: Dirigente scolastico**
- ◆ **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**
- ◆ **Addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP)**
- ◆ **Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP)**
- ◆ **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**
- ◆ **Medico competente (se necessario)**
- ◆ **Preposto: insegnanti, tecnici di laboratorio, etc.**
- ◆ **Lavoratori: insegnanti, studenti, personale ATA, personale amm.**

Datore di Lavoro: definizione

art. 2 comma 1 lett. b)

E' il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha una responsabilità dell'organizzazione stessa [...]

Nelle pubbliche amministrazioni [...] per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.



Datore di Lavoro: compiti

art. 17

Obblighi **NON delegabili**

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) Valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento
- b) Designazione del RSPP



Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

art. 18 comma 1

- Nominare il medico competente per effettuare la sorveglianza sanitaria e richiedere dallo stesso l'osservanza degli obblighi previsti dal decreto
- Designare gli addetti antincendio e primo soccorso
- Affidare i compiti ai lavoratori nel rispetto delle loro capacità e condizioni in rapporto alla loro salute e sicurezza
- Fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI
- Prendere le misure appropriate perché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico



Obblighi del datore di lavoro e del dirigente



art. 18 comma 1

- Richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti, delle regole, dei mezzi, dei DPI adottati dall'organizzazione in materia di sicurezza e igiene del lavoro
- Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori
- Adottare e mantenere efficiente il sistema di gestione delle emergenze
- Consentire ai lavoratori, mediante l'RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute



Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

art. 18 comma 1

- Elaborare il documento di valutazione dei rischi e consegnarne copia al RLS (qualora lo richieda)
- Consultare il RLS secondo quanto previsto dal decreto e dal CCNL
- Comunicare all'INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro
- Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro
- Comunicare annualmente all'INAIL i nomi degli RLS
- Vigilare affinché i lavoratori con obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti a mansione specifica senza il prescritto giudizio di idoneità

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

art. 18 comma 2, 3



- Fornire al SPP e al medico competente informazioni in merito alla natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione, i dati inerenti gli infortuni e le malattie professionali.
- Richiedere agli enti locali la realizzazione degli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati.

Definizioni: RSPP, ASPP, SPP

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Persona interna/esterna designata dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti professionali adeguati (art. 32) che ha il compito di coordinare il SPP dai rischi.




Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)

Persona interna/esterna designata dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti professionali adeguati (art. 32) che fa parte del servizio di prevenzione e protezione.

Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Insieme delle persone (ASPP e RSPP), sistemi e mezzi esterni o interni all'organizzazione finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.



Capacità e Requisiti professionali

RSPP e ASPP art. 32

- Devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti del luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
- Requisiti: titolo di studio non inferiore a diploma di scuola superiore e corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi sul luogo di lavoro e relativi alle attività svolte (con attestato di frequenza e verifica apprendimento)
- Inoltre per RSPP: specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi anche di natura ergonomica, stress lavoro-correlato, organizzazione e gestione delle attività, tecniche di comunicazione e di relazioni sindacali (con attestato di frequenza e verifica apprendimento). Chi è in possesso di un titolo di laurea specifica (c. 5) è esonerato dalla frequenza dei corsi suddetti.
- Gli RSPP e ASPP sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento (c. 6)



COMPITI del Servizio di Prevenzione e Protezione

art. 33

- Individuare e valutare i rischi
- Individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente e della specifica conoscenza dell'organizzazione
- Elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i relativi sistemi di controllo
- Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività
- Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori
- Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e alle riunioni periodiche

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Persona eletta o designata in ogni ambiente di lavoro per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.



Il Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori in tutte le unità scolastiche è eletto nei modi previsti dall'Accordo quadro 10-7-1996 e dall'art. 58 del CCNI 31.08.99. Qualora non possa essere individuato, la RSU designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola. Ove successivi Accordi quadro modificassero in tutto o in parte la normativa contrattuale anzidetta, questa dovrà ritenersi recepita previo confronto con le OO.SS del comparto scuola.

(Rif. CCNL relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009)



Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)


Compiti:

art. 50

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività
- È consultato preventivamente e tempestivamente sulla valutazione dei rischi, sull'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella realtà lavorativa
- È consultato sull'organizzazione della formazione
- Riceve informazioni e documentazione inerente la valutazione dei rischi e le relative misure preventive
- Riceve formazione adeguata (comunque non inferiore a 32 h)
- Partecipa alla riunione periodica; formula osservazioni e proposte migliorative

Medico competente

Medico in possesso di titolo e requisiti formativi e professionali specifici (art. 38: “Titoli e requisiti del medico competente) che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal decreto






COMPITI del Medico competente

art. 25

Collabora con il datore di lavoro e con l'SPP:

- alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessaria, della sorveglianza sanitaria;
- alla predisposizione e attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- all'attività di informazione e formazione dei lavoratori, per quanto di sua competenza;
- all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando le particolari attività, esposizione ai rischi e modalità organizzative



COMPITI del Medico competente

art. 25

- Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti
- Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria
- Comunica per iscritto, in occasione della riunione periodica, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata fornendo indicazioni sul significato dei risultati per individuare le misure per l'integrità psico-fisica dei lavoratori.
- Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno.

PREPOSTO

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

I preposti devono frequentare appositi corsi di formazione a cura del datore di lavoro



COMPITI del PREPOSTO

art. 19

- a) **sovrintendere e vigilare** sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) **verificare** affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) **richiedere l'osservanza** delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

COMPITI del PREPOSTO

art. 19

- d) **informare** il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) **astenersi**, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) **segnalare** tempestivamente al datore di lavoro sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) **frequentare** appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D.Lgs.81/08

Lavoratore

art. 2 comma 1 lett. A)

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, **svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato**, con o senza retribuzione, al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione



E' equiparato al lavoratore l'allievo degli istituti di istruzione ed universitarie e il partecipante di corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.



Obblighi dei Lavoratori

art. 20

Ogni lavoratore deve:

- prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, istruzione e mezzi forniti dal datore di lavoro;
- contribuire, con il datore di lavoro, dirigenti e preposti all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza nel luogo di lavoro;
- Osservare disposizioni ed istruzioni impartite dai superiori;



Obblighi dei Lavoratori

art. 20

Ogni lavoratore deve:

- utilizzare correttamente attrezzature, sostanze preparati, mezzi di trasporto e DPI.
- segnalare immediatamente ai superiori le deficienze dei mezzi e DPI e qualsiasi eventuale situazione di pericolo;
- contribuire, con il datore di lavoro, dirigenti e preposti all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza nel luogo di lavoro;
- partecipare ai programmi di formazione;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal medico competente.

Valutazione dei Rischi


Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nella scuola, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.



Documento di Valutazione dei Rischi


Il documento deve avere data certa e contenere:

- a) **relazione** su tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori specificando i criteri utilizzati per la valutazione degli stessi;
- b) **misure** di prevenzione e protezione attuate e DPI adottati;
- c) **programma** delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;



Documento di Valutazione dei Rischi

- e) **nominativo** del RSPP, del RLS, del Medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) individuazione delle **mansioni** che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e esperienza.



Modalità per effettuare la valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento sono realizzate dal datore di lavoro in collaborazione con il RSPP e il Medico competente, previa consultazione del RLS;



Occorre ripetere la valutazione dei rischi e quindi rielaborare il documento in occasione di:

- ◆ modifiche dell'organizzazione/attività scolastica ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- ◆ in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
- ◆ a seguito di infortuni significativi;
- ◆ quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.





A seguito di tale rielaborazione bisogna aggiornare le misure di prevenzione.

valutazione
del rischio
(reparti,
attività)

Stima del
rischio
(P X D)

misure di
prevenzione
e
protezione;
sorveglianza
e
misurazioni

Procedure
Formazione
DPI



Valutazione dei Rischi di Reparto

Rischi per la Sicurezza

- vie di circolazione, pavimenti e passaggi
- spazi di lavoro e zone di pericolo
- presenza di scale
- rischi trasmissibili derivanti dagli ambienti di lavoro
- immagazzinamento
- rischi elettrici
- apparecchi a pressione e reti di distribuzione
- ascensori e montacarichi
- circolazione di mezzi di trasporto
- rischio d'incendio e/o d'esplosione
- rischi generici per la sicurezza



Valutazione dei Rischi di Reparto

Rischi per la Salute

- rischi da esposizione ad agenti chimici, ad agenti cancerogeni o mutageni, ad agenti biologici
- aerazione naturale e forzata
- esposizione al rumore, a vibrazioni, a radiazioni ottiche artificiali, a campi elettromagnetici
- microclima
- esposizione a radiazioni
- illuminazione naturale ed artificiale
- rischi generici per la salute

Dispositivi di protezione individuale, Disposizioni e procedimenti di lavoro, Emergenza e Pronto Soccorso

Valutazione dei Rischi legati all'attività lavorativa

Per ogni attività lavorativa oltre ad essere valutata la ricaduta dei rischi di reparto per la sicurezza e la salute sul lavoratore vengono stimati anche i seguenti rischi direttamente correlati alla specifica mansione:

- rischi derivanti dall'uso di attrezzature di lavoro e dalla manipolazione di oggetti
- carico di lavoro fisico e mentale
- lavoro ai videoterminali
- rischi connessi alle differenze di genere e di età e alla provenienza da altri paesi
- lavoratrici gestanti


Inoltre per ogni attività lavorativa si valuta: Organizzazione del lavoro, Formazione, Informazione ed Addestramento, Documentazione e Procedure, Sorveglianza Sanitaria.

Ogni possibile rischio legato a carenze dovute alla struttura dell'edificio, sia all'interno che all'esterno dei locali, rientrano nel rischio strutturale.

Rischio strutturale



Rischio strutturale



- L'edificio deve presentarsi in buono stato di conservazione; la struttura muraria deve essere integra in ogni sua parte (es. interni, serramenti, pavimenti etc.).
- Le strutture murarie devono essere prive di crepe, fessurazioni, scrostamenti; gli infissi ed i serramenti devono essere integri di ogni parte prevista (es. vetri, sistemi di chiusura, sistemi di fermo in apertura etc.).
- Le pareti, i soffitti ed i pavimenti non devono presentare zone umide, bagnate o ammuffite.


Rischio strutturale

- I pavimenti ed eventuali rivestimenti devono essere integri in ogni loro parte; non devono notarsi piastrelle danneggiate, instabili. I pavimenti devono essere privi di buche e sporgenze particolari, cavità e piani inclinati pericolosi.
- Le pareti e i soffitti devono essere opportunamente tinteggiati, privi di scrostamenti e, qualora necessario, facilmente pulibili.



Rischio strutturale

- Le scale devono essere agevoli al passaggio, con gradini ben livellati e, qualora necessario, provviste di strisce antidrucciolo.



Rischio strutturale

- Gli spazi esterni devono essere sgombri da materiali in deposito, puliti da vegetazione spontanea pericolosa, privi di buche o dislivelli accentuati.
- I percorsi pedonali devono essere adatti allo scopo, evitando la possibilità di formazione di pozzanghere e comunque antisdrucchiolevoli.
- Le aree esterne destinate alle attività ludiche devono essere valutate idonee in relazione all'attività che si intende intraprendere.







Rischio impiantistico

L'edificio deve essere dotato di impianti tecnologici tali da garantire almeno i seguenti servizi:

- energia elettrica: illuminazione locali, alimentazione apparecchiature didattiche e di servizio.
- presenza dell'illuminazione di emergenza
- riscaldamento: i locali per l'attività didattica e di lavoro in genere devono essere riscaldati a temperatura di almeno 18-20°C.
- acqua calda-fredda: l'edificio dovrà prevedere locali di servizio igienico-sanitario in numero sufficiente in relazione all'impiego, muniti di impianto idro-sanitario.

Rischio impiantistico


I locali dovranno essere dotati di un impianto elettrico efficiente e sicuro. Tutti i componenti elettrici dovranno essere assolutamente integri in ogni loro parte, prese o interruttori rotti o danneggiati devono essere tempestivamente disattivati e segnalati.



I locali adibiti ad attività didattica che richiede l'ausilio di apparecchiature elettriche, devono essere dotati di prese di corrente con caratteristiche e in numero conveniente all'impiego.

Rischio impiantistico

- Eventuali prolunghe e/o adattatori dovranno essere usati se strettamente necessari e comunque con diligenza e razionalità. Ogni anomalia o danneggiamento devono essere tempestivamente segnalati.
- I locali di lavoro devono essere dotati di illuminazione naturale e artificiale tali da non provocare l'affaticamento della vista. Eventuali zone d'ombra o effetti stroboscopici vanno individuati e segnalati.




Rischio impiantistico

- Ogni altro vano o locale di transito e/o accesso (es. corridoi, scale, atri, viali esterni normalmente transitati, servizi, etc.) devono essere dotati di illuminazione artificiale con caratteristiche idonee all'uso.
- L'impianto elettrico e le relative protezioni vanno verificate periodicamente da personale qualificato, riportando gli esiti del controllo in un apposito registro.
- Deve essere individuato un interruttore generale per togliere energia elettrica in caso di situazioni di emergenza

Rischio impiantistico

- La temperatura non dovrà subire variazioni considerevoli fra luoghi di lavoro e zone di circolazione e servizio interne.
- I termostati di regolazione e controllo della temperatura devono poter essere accessibili solo al personale preposto, con esclusione degli alunni.




Rischio impiantistico

- Gli apparecchi riscaldanti dovranno essere di forma e caratteristiche idonee in modo da non costituire rischi per gli utenti del luogo.
- I generatori di calore vanno gestiti e controllati periodicamente da personale qualificato, riportando gli esiti del controllo in un apposito registro. Deve essere individuata una valvola di intercettazione del combustibile dell'impianto di riscaldamento per situazioni di emergenza.



Rischio impiantistico

- Ogni plesso deve essere dotato di servizi igienico-sanitari dotati di impianto idraulico efficiente che, in relazione al numero di utenti, fornisca acqua, anche calda se prevista, con apparecchiature e tubazioni prive di perdite e gocciolamenti.
- Gli impianti di scarico devono essere tenuti efficienti, evitando la presenza di intasamenti, segnalando tempestivamente anomalie in tal senso o situazioni maleodoranti.



Rischio biologico






Per garantire la salubrità ambientale è necessario:

- che i pavimenti siano sistematicamente puliti e periodicamente disinfettati;
- le pareti ed i soffitti non devono ravvisare la presenza di muffe e/o aloni indici di penetrazioni d'acqua;


Rischio biologico

- l'arredamento (banchi, sedie, cattedre, lavagne) devono essere sistematicamente spolverati e puliti in quanto strumenti di lavoro su cui si depositano facilmente polvere, acari, pollini che possono causare irritazioni alle vie respiratorie nonché reazioni allergiche.
- particolare cura ed attenzione deve essere dedicata dai preposti alla pulizia e disinfezione dei sanitari tramite l'uso di guanti di gomma e camici in quanto si ravvisa il rischio di contrarre infezioni da *salmonella*, *virus epatite A e B*, etc.




Rischio biologico

- l'attività di primo soccorso agli allievi deve essere fatta dagli insegnanti o altro personale individuato a tale mansione secondo modalità opportune ed utilizzando guanti in lattice, onde evitare l'eventuale trasmissione di malattie.
- assicurarsi che tutti gli strumenti metallici contundenti (forbici, compassi, taglierini, etc.) siano sottoposti a buona manutenzione e pulizia; possono essere veicolo di spore di *clostridium tetani*.




Rischio biologico

- i telai delle finestre, i cornicioni, i davanzali non devono essere imbrattati da guano di volatili.
- programmare interventi di sanificazione in caso si ravvisi la presenza di topi, scarafaggi, formiche, mosche, ragni rispettivamente responsabili della leptospirosi, tumefazioni, allergie ed infezioni.
- le vie di circolazione esterna, il parco e ogni luogo esterno in cui si svolgano attività ludiche e motorie, devono essere sorvegliati; qualora siano presenti bottiglie, oggetti contundenti, siringhe, etc., deve essere previsto il divieto di accesso e relative misure di protezione;



Rischio chimico

Per le operazioni di pulizia degli ambienti scolastici in genere si usa la candeggina, l'alcool, l'ammoniaca, l'acido muriatico raramente acqua regia per eliminare le scritte dai banchi.



I rischi correlati consistono nella possibilità di un contatto accidentale con le sostanze ed una esposizione ai vapori, per cui occorre che gli addetti adottino le opportune misure di prevenzione e protezione nonché DPI.

Rischio chimico

- Gli addetti al servizio di fotocopisteria devono essere opportunamente istruiti sulle modalità con cui fare le sostituzioni del toner.
- Qualora i programmi didattici prevedano l'uso di laboratori chimici dovrà essere fatta una valutazione specifica del rischio derivante dall'impiego delle sostanze, a cui seguirà la formazione necessaria ai lavoratori e agli studenti.



Rischio fisico

- Usare idonee attrezzature di pulizia quali aste estensibili e leggere, possibilmente non scale o simili, per pulire i vetri all'interno, onde eliminare il rischio di caduta da postazioni in elevazione.
- Per pulire i vetri all'esterno, qualora le finestre non siano completamente apribili, si consiglia appaltare il lavoro ad una ditta specializzata.
- Per piccoli interventi di manutenzione (es. sostituzione lampadine) usare una scala a norma in presenza di un assistente preposto al fine di evitare il rischio di caduta.

Rischio fisico

Movimentare secchi d'acqua, prodotti di pulizia, sacchi di rifiuti facendo attenzione:


- che questi non siano troppo pieni e quindi pesanti;
- che siano adottate le opportune calzature antiscivolo;
- che il sollevamento avvenga nel seguente modo: portare il peso vicino al corpo e piegare le ginocchia, tenere un piede più avanti dell'altro per avere più equilibrio.



Movimentare il materiale didattico con l'ausilio di carrelli o con l'aiuto di personale ausiliario del comune adottando le modalità di sollevamento sopra descritte.

Rischio fisico

Gli educatori della scuola materna, asilo nido, insegnanti di sostegno durante l'attività di assistenza e trasporto di bambini sono sottoposti ad un forte sforzo fisico derivante dal sollevamento, abbassamento, trasporto dei carichi (rappresentati dai bambini stessi, mediamente di peso 15-20 Kg. a 2-3 anni di età); per il sollevamento adottare le precauzioni precedentemente indicate.




Gli insegnanti addetti alle discipline motorie devono avere un orario flessibile in modo che tale attività non sia continuativa.

Rischio fisico


Microclima:

- è opportuno che la guardiola sia posta in un luogo protetto dalle correnti d'aria; eventualmente adottare delle barriere fisiche;
- è importante che le aule ed ogni altro ambiente in cui si raggruppano persone sia arieggiato; tali luoghi infatti sono facile veicolo di malattie a trasmissione orale: influenza, rosolia, morbillo, scarlattina.




Aerazione ed illuminazione

- La superficie illuminante di ogni locale deve corrispondere ad almeno $\frac{1}{8}$ della superficie di calpestio.
- La superficie finestrata apribile di ogni singolo locale deve corrispondere ad almeno $\frac{1}{20}$ della superficie di calpestio (sono esclusi i contributi dovuti a porte e portoni).




Rischio fisico

- Occorre vi sia un opportuno programma di rotazione dei preposti alla vigilanza durante i pasti e la ricreazione.
- Mettere ai piedi delle sedie e dei banchi gommini che riducano il rumore in seguito allo spostamento per strisciamento.



Rischio macchine e attrezzature


Qualora i programmi didattici prevedano l'uso di laboratori tecnologici, dovrà essere fatta una valutazione specifica del rischio derivante dall'impiego di macchine e/o impianti, a cui seguirà la formazione necessaria ai lavoratori e agli studenti



Scala a norma: scala semplice


Caratteristiche:

- il materiale è tale da conferire alla scala resistenza;
- nelle scale in legno i pioli sono fissati ai medianti mediante incastro;
- la stabilità della scala è garantita da:
 - 1) ancoraggi e appoggi superiori;
 - 2) appoggi inferiori (piedino antisdrucchiolevole)
 - 3) parete di appoggio sicura



Scala a norma: scala portatile doppia

- Non deve superare l'altezza di 5 m. e deve essere provvista di catene di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura oltre il limite prestabilito di sicurezza.
- Per garantire la stabilità della posizione di lavoro fin sugli ultimi gradini è opportuno che la scala termini con una piccola piattaforma e con montanti prolungati di almeno 60-70 cm.



Videoterminali: definizione

Videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;

Posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;

lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.



Videoterminali: patologie


Le principali patologie correlate all'uso dei video terminali sono riconducibili ai seguenti tipi di disturbi:

- ◆ mal di testa
- ◆ dolori al collo
- ◆ dolori di schiena
- ◆ dolori ai polsi
- ◆ dolori ai piedi
- ◆ problemi circolatori
- ◆ pesantezza;
- ◆ tensione;
- ◆ bruciore agli occhi;
- ◆ arrossamento oculare;
- ◆ deficit della messa a fuoco;
- ◆ visus annebbiato.



Rischio comportamentale

- Il trasferimento delle classi o gruppi di alunni deve avvenire attenendosi alle regole di comportamento e vigilanza.
- I giochi in cui si coinvolgono gli alunni devono essere tali da garantire la loro incolumità ed organizzati in funzione degli spazi interni disponibili.
- Gli alunni devono essere istruiti a non correre lungo i corridoi, a non aprire violentemente le porte, a lavarsi le mani prima di mangiare, a non giocare in modo violento con i compagni.



Dispositivi di Protezione Individuale

- Sulla base dei rischi legati alla salute e sicurezza durante il lavoro, il Dirigente dovrà consegnare ai lavoratori adeguati DPI. Alcuni esempi



Guanti in gomma durante l'uso di prodotti chimici



Scarpe durante la movimentazione di carichi




Camice da lavoro sempre



Cuffia durante la preparazione dei pasti

Magnitudo dei rischi

R: rischio= probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione.



P: probabilità= la frequenza con cui un determinato evento si può verificare.

D: danno= magnitudo delle conseguenze; entità del danno che subisce il lavoratore.

Esempio: “nel parco in cui si svolgono attività ludiche ci sono dei cocci di vetro!”

La probabilità, la frequenza con cui un alunno cade durante queste attività scolastiche è alta.

L'alunno cadendo sui vetri si ferisce; l'entità del danno è grave.

Magnitudo dei rischi

R = PxD è raffigurabile in un grafico-matriciale avente in ascissa la gravità del danno atteso ed in ordinate la probabilità del suo verificarsi.

I rischi maggiori occuperanno le caselle in alto a destra (danno letale, probabilità elevata), quelli minori le postazioni più vicine all'origine degli assi (danno lieve, probabilità trascurabile)

		P				
	4	4	8	12	16	
	3	3	6	9	12	
	2	2	4	6	8	
	1	1	2	3	4	
x		1	2	3	4	D

Definizione del valore di probabilità (P)

VALORE DI PROBABILITA'	DEFINIZIONE	INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none"> • Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi poco probabili • Non si sono mai verificati fatti analoghi • Il suo verificarsi susciterebbe incredulità
2	Poco probabile	<ul style="list-style-type: none"> • Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca probabilità • Si sono verificati pochi fatti analoghi • Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa
3	Probabile	<ul style="list-style-type: none"> • Si sono verificati altri fatti analoghi • Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa
4	Molto probabile	<ul style="list-style-type: none"> • Si sono verificati altri fatti analoghi • Il suo verificarsi è praticamente dato per scontato

Definizione del valore di gravità del danno (D)

VALORE DI DANNO	DEFINIZIONE	INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
1	Lieve	<ul style="list-style-type: none"> • Infortunio con assenza dalle attività scolastiche < 8 gg.
2	Medio	<ul style="list-style-type: none"> • Infortunio con assenza dalle attività scolastiche da 8 gg a 30 gg.
3	Grave	Infortunio con assenza dalle attività scolastiche > a 30 gg. senza invalidità permanente
4	Molto grave	<ul style="list-style-type: none"> • Infortunio con assenza dalle attività scolastiche > a 30 gg. con invalidità permanente • Malattie professionali con totale invalidità permanenti

Magnitudo dei rischi

La valutazione numerica e cromatica del rischio permette di identificare una scala di priorità degli interventi:

R > 8 azioni correttive indilazionabili

4 ≤ R ≤ 8 azioni correttive da programmare con urgenza

2 ≤ R ≤ 3 azioni correttive da programmare nel breve medio-termine

R = 1 azioni migliorative

Esempio: “nel parco in cui si svolgono attività ludiche ci sono dei cocci di vetro!”

- probabilità di caduta **P = 3**
- danno subito dal vetro **D = 3**
- rischio **R = P x D = 9**

“sospendere qualsiasi attività scolastica nel parco; attivare urgentemente la sanificazione dell’ambiente.”